



Statuto

Approvato in riunione del Consiglio di Amministrazione del 14/11/2022

La Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità Ente di Terzo Settore - Fondazione ISMU ETS è iscritta dal 18/01/2023 nel Registro unico nazionale del Terzo settore, Repertorio n. 82821, Raccolta Generale n. 236, Fascicolo n 8.5/2022/849.

FONDAZIONE INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITÀ

ENTE DI TERZO SETTORE – FONDAZIONE ISMU ETS

STATUTO

Articolo 1

Origini, denominazione, natura e durata

1. La Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità – Ente di Terzo Settore, denominata anche Fondazione ISMU ETS, trae le sue origini dalla “Fondazione Cariplo per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità” istituita per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e della Fondazione Opere Sociali Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. La Fondazione ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 38203 del 29 giugno 1993.

2. La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dalle altre disposizioni di legge e regolamentari riferibili alle fondazioni di diritto privato, al Decreto Legislativo 117/2017 inerente agli enti del terzo settore - ETS, dal presente Statuto e dal relativo regolamento di amministrazione con il quale sono disciplinate le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

La Fondazione ha sede a Milano.

Articolo 3 Scopi e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di studiare i fenomeni migratori, diffondere la conoscenza degli stessi, favorire la crescita di una cultura dell'integrazione, e promuovere azioni concrete in tal senso, ispirandosi ai principi della Costituzione italiana e del diritto europeo e internazionale, così perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via stabile e principale, in conformità alla previsione di cui al d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. ii. di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

* lettera h) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente: _____

- ricerca scientifica con riguardo ai fenomeni migratori, con particolare attenzione alla sua utilità sociale. Tale attività comporta l'elaborazione di studi ma dà luogo anche all'elaborazione di proposte a livello legislativo, di politiche pubbliche, economico, di intervento culturale, sociale, educativo e quanto ai servizi pubblici e alla funzione pubblica, e di progetti d'intervento da definire e eventualmente realizzare anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con tutte le risorse espresse dalla società civile. Quanto in particolare ai servizi pubblici e alla funzione pubblica l'attività di ricerca è anche finalizzata all'innovazione e al miglioramento degli stessi, tra l'altro attraverso la definizione e eventualmente la realizzazione di specifici progetti nonché di azioni per la valutazione dello stato di attuazione delle politiche e dell'efficacia degli interventi; _____

- divulgazione dei risultati conseguiti attraverso l'attività di ricerca scientifica di cui al punto precedente, con ogni mezzo adeguato; _____

* lettera g) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente: _____

- formazione universitaria e post-universitaria, per promuovere la conoscenza scientifica dei fenomeni migratori e delle migliori linee di gestione degli stessi nella prospettiva dell'integrazione; _____

* lettera d) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente: _____

- educazione, istruzione, formazione professionale e formazione continua, ivi compresa la formazione iniziale e continua a beneficio degli operatori in ambito educativo, scolastico, sociale e assistenziale, sanitario, e in generale dei servizi pubblici e della funzione pubblica, nonché attività culturali con finalità educative, per promuovere la conoscenza scientifica dei fenomeni migratori e delle migliori linee di gestione degli stessi nella prospettiva dell'integrazione. Particolare rilevanza assume in tale ambito la formazione destinata al personale docente della scuola inerente alla didattica, all'inclusione, al dialogo interculturale e interreligioso, alla cittadinanza attiva, alla cultura della legalità, all'educazione civica, all'orientamento e al contrasto della dispersione scolastica in contesti caratterizzati dalla presenza di alunni e studenti con background migratorio; _____

* lettera l) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente: _____

- formazione extrascolastica, finalizzata al successo scolastico, al contrasto della povertà educativa, alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo, all'inclusione, allo sviluppo del dialogo interculturale e interreligioso, della cittadinanza attiva, della cultura della legalità, dell'educazione civica, in contesti caratterizzati dalla presenza di minori con background migratorio;

* lettera i) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale in quanto volte a diffondere la conoscenza dei fenomeni migratori e a favorire la crescita di una cultura dell'integrazione;

* lettera n) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente:

- cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento ai contesti caratterizzati da flussi migratori;

* lettera p) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente:

- formazione, riqualificazione e orientamento professionale finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro o alla crescita professionale dei lavoratori immigrati;

* lettera r) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente:

- interventi finalizzati a rendere proficuo l'eventuale ritorno degli immigrati nel Paese d'origine;

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

* lettera v) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza con particolare riferimento all'immigrazione;

* lettera w) articolo 5 del Dlgs 117/2017 e precisamente:

- promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, e delle pari opportunità con particolare riferimento ai diritti degli immigrati.

2. Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui sopra la Fondazione può stabilire, nelle forme più opportune e purché ciò non comporti l'assunzione di rischi e responsabilità illimitate, iniziative congiunte con altri istituti italiani e stranieri, nonché con pubbliche amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.

Articolo 4 Attività connesse e di raccolta fondi

La Fondazione può esercitare altre attività strumentali e secondarie rispetto a quelle di cui all'art. 3, in linea con quanto previsto dalla disciplina degli ETS a partire dal d.lgs. 3 luglio 2017, n.117.

La Fondazione potrà svolgere altresì attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie iniziative di interesse generale, e potrà promuoverle presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina per gli ETS a partire dall'art. 7 del d. lgs.3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 5 Fondatori Successivi

Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico e privato, persona fisica o giuridica, che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, concorra all'incremento ed allo sviluppo del patrimonio e nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 Aderenti

1. Ottengono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante donazioni in denaro annuali o pluriennali in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

Articolo 7 Sostenitori

Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono al perseguimento degli scopi della Fondazione con un versamento nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività di particolare rilievo o con attribuzioni

di beni materiali o immateriali.

Articolo 8 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione già conferito dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde alla Fondazione Cariplo I.S.MU. e dal complesso dei beni mobili e delle attrezzature già conferiti dalla Fondazione Opere Sociali Cassa di Risparmio delle Province Lombarde alla Fondazione Cariplo I.S.MU.;

b) dal complesso dei beni mobili e immobili successivamente acquisiti.

2. Esso si incrementa per effetto:

a) dei conferimenti dei Fondatori successivi e di altri enti e soggetti con espressa destinazione a patrimonio;

b) di acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

c) di lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

d) delle sopravvenienze attive non utilizzate e non trasferite ai successivi esercizi;

e) dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 9 Mezzi finanziari

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati ad incremento del patrimonio;

c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli stessi Fondatori o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;

d) eventuali corrispettivi derivanti dalla cessione di beni o servizi.

La Fondazione opera senza finalità lucrative soggettive e destina ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il solo svolgimento delle attività statutarie o a

incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione che devono essere reinvestiti nell'esercizio delle attività della Fondazione o destinati ad incrementarne il patrimonio.

Articolo 10 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea Generale.

Articolo 11 Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, di cui tre nominati dalla Fondazione Cariplo e sei dai Fondatori Successivi in base al rapporto tra l'entità del conferimento di ciascuno di essi e l'ammontare del patrimonio/fondo di dotazione, fermo restando che, nel caso la proporzione dia luogo a frazioni, le nomine non assegnate in base ai numeri interi spettano progressivamente ai soggetti cui corrispondono le frazioni più alte o, in caso di parità, a quelli di essi che abbiano effettuato il maggior apporto complessivo ovvero, in caso di parità di apporto, al Fondatore Successivo che rivesta tale qualifica da più tempo.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e deve essere rinnovato dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del quinquennio di vigenza in carica.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

4. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

5. Il Presidente della Fondazione, due mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i quindici giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, richiede all'avente titolo la nomina dei Consiglieri di spettanza.

6. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non

partecipa a tre riunioni consecutive.

7. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

8. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

9. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, per lo svolgimento delle attività correnti, sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

Articolo 12 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali individuate dall'Assemblea Generale, il piano annuale di attività della Fondazione;

b) istituire eventuali Commissioni interne con compiti scientifici, istruttori, di coordinamento, consultivi e propositivi;

c) adottare eventuali regolamenti interni;

d) approvare la struttura organizzativa della Fondazione su proposta del Segretario Generale;

e) adottare il Codice Etico;

f) deliberare i limiti di spesa cui dovrà attenersi il Segretario Generale per la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica e per il conferimento degli incarichi professionali;

g) deliberare l'assunzione del personale dipendente su proposta del Segretario Generale;

h) deliberare i provvedimenti disciplinari relativi al personale dipendente nonché i provvedimenti relativi alla risoluzione dei contratti, all'irrogazione di sanzioni disciplinari e al trattamento di quiescenza;

i) predisporre ed approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto annuale;

j) predisporre ed approvare l'eventuale documento di programmazione

- economica della Fondazione;
- k) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
 - l) deliberare sulle variazioni statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
 - m) eleggere il Presidente della Fondazione;
 - n) nominare il Segretario Generale;
 - o) determinare l'ammontare delle indennità di presenza spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;
 - p) determinare la misura del compenso spettante al Segretario Generale;
 - q) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 - r) Nominare i Fondatori Successivi, gli Aderenti ed i Sostenitori.

3. Il Consiglio di amministrazione determina inoltre la misura minima dei contributi al versamento dei quali consegue l'attribuzione della qualifica di Fondatore Successivo, di Sostenitore e di Aderente.

Articolo 13 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato obbligatoriamente per le competenze a esso attribuite dal presente statuto e ogni qualvolta se ne rende necessaria la sua convocazione nei modi e nelle forme statutariamente previste.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza singoli Consiglieri e dei membri del Collegio Sindacale.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Nell'avviso sono previste due convocazioni, delle quali la seconda solo eventuale per il caso di mancato raggiungimento, ai fini deliberativi, delle maggioranze richieste in prima convocazione.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in

carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.

6. Salvo quanto previsto al successivo articolo 23, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

7. Alle riunioni partecipano i membri del Collegio Sindacale.

8. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale .

10. In situazioni di particolare urgenza per le delibere del Consiglio di Amministrazione è ammesso anche il ricorso alla forma della consultazione scritta. Questa procedura non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla discussione e che sia assicurata adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con tale procedimento sono prese con la maggioranza dei Consiglieri non computandosi le astensioni. Le decisioni così assunte devono essere riportate, tempestivamente, nel libro verbali e la relativa documentazione deve essere conservata della Fondazione.

Articolo 14 Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto; dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte a

terzi sia in giudizio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano nella carica o per età.

Articolo 15 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Generale.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

3. Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nomina avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, rende dichiarazioni a nome della Fondazione, rilascia procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Articolo 16 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dura in carica cinque anni e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo anno.

2. Sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.

3. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

4. Adotta gli atti di amministrazione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

5. Predispone la proposta di struttura organizzativa della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Conferisce gli incarichi professionali ed assume il personale dipendente nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7. Firma i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

8. Partecipa, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione.

9. Redige il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e lo sottoscrive unitamente al Presidente della Fondazione.

10. Predispone il progetto di bilancio consuntivo e la proposta di preventivo.

11. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da altra persona scelta dal Consiglio di Amministrazione anche all'interno del Consiglio medesimo.

Articolo 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo è costituito in forma collegiale mediante la nomina di tre revisori legali dei conti regolarmente iscritti al relativo registro.

2. I componenti dell'Organo di controllo collegiale sono nominati dall'assemblea generale e durano in carica cinque anni.

3. I membri dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti prescritti dalla legge per svolgere le funzioni loro affidate.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicato effettivamente, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, la revisione legale dei conti della Fondazione ed assolve a compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione.

6. I componenti l'Organo di controllo collegiale possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine i medesimi possono chiedere agli amministratori e al Segretario generale notizie sull'andamento delle operazioni o su determinate iniziative.

Articolo 18 Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da uno o più rappresentanti dei Fondatori, dei Fondatori successivi, degli Aderenti e dei Sostenitori.

2. Il numero dei rappresentanti è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli apporti patrimoniali e dei contributi alla Fondazione secondo le modalità e le proporzioni stabilite nel regolamento di amministrazione.

3. Si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. All'Assemblea Generale compete:

a) approvare le linee generali dell'indirizzo culturale e delle attività della Fondazione;

b) formulare proposte per le attività da svolgere;

c) formulare pareri sui progetti di gestione e sui bilanci della Fondazione;

d) nominare i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori.

5. L'Assemblea Generale è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le riunioni dell'Assemblea Generale possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; in tal caso, l'Assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

7. In situazioni di particolare urgenza per le delibere dell'Assemblea generale è ammesso anche il ricorso alla forma della consultazione scritta.

Questa procedura non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a tutti i membri dell'Assemblea il diritto di partecipare alla discussione e che sia assicurata adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Le decisioni dell'Assemblea Generale assunte con tale procedimento sono prese con la maggioranza dei Componenti non computandosi le astensioni.

Le decisioni così assunte devono essere riportate, tempestivamente, nel libro verbali dell'adunanze dell'Assemblea generale e la relativa documentazione deve essere conservata della Fondazione.

Articolo 19 Compensi

Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e al Segretario Generale spettano, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuo e un'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.

La misura dei suddetti compensi non può eccedere quella massima prevista dalla disciplina degli ETS a partire dal d.lgs. n. 117/2017 e dalle altre normative di settore ove applicabili.

Articolo 20 Personale

La Fondazione si avvale di personale assunto con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale e/o a tempo determinato, in rapporto di consulenza interinale, secondo la normativa vigente, ivi comprese le speciali previsioni al riguardo dettate per gli ETS a partire dal d.lgs. n. 117/2017.

Presso la Fondazione possono prestare la loro attività volontari nel rispetto delle prescrizioni dettate per gli ETS a partire dal D.L. n. 117/2017.

Articolo 21 Bilancio, scritture e esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio consuntivo su proposta del Segretario generale, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Sia per il consuntivo che per il preventivo il progetto di bilancio redatto dal Segretario generale è messo a disposizione dell'Organo di controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative deliberazioni affinché tale Organo possa formulare le sue osservazioni e rendere, per il bilancio consuntivo, la relazione prescritta dalla legge.

3. In presenza di giustificati motivi è facoltà del Consiglio di Amministrazione prorogare i termini di cui al precedente comma 2, per un massimo di 60 (sessanta) giorni.

4. Il bilancio preventivo deve essere adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. La Fondazione redige il bilancio sociale nelle forme prescritte dalle linee guida per tempo vigenti

6. La Fondazione tiene il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

7. La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida vigenti.

8. La Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet il bilancio, compreso il bilancio sociale, e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell'Organo di controllo.

Articolo 22 Scioglimento e modificazione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità competente a termini di legge.

3. In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di Ente di Terzo Settore, nel caso ove non sia possibile proseguire l'attività come ente morale secondo le disposizioni del Codice Civile, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni che perseguono finalità di interesse generale analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 23 Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

Articolo 24 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dettate per gli ETS a partire dal d.lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e delle altre leggi e le relative disposizioni di attuazione concernenti le fondazioni.